



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0666/38- SG. 34 - PAO

Roma, 16 luglio 2021

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana Lamorgese
Piazza del Viminale, 1
ROMA

OGGETTO: Nuovi criteri INPS articoli 54 e 61 del D.P.R. 1092/1973
Sperequazioni sul calcolo della pensione

^^^^^

Egregio Ministro,

lo scorso marzo Le avevo nuovamente significato la grave problematica che interessa il personale della Polizia di Stato, relativamente alle prerogative sul calcolo pensionistico di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/73, fonte di interpretazioni sperequative per il predetto personale.

Invero, parte della giurisprudenza contabile ha riconosciuto in giudizio le doglianze formulate sul punto dal personale militare, anche all'esito della recente statuizione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Difatti, tale organo giurisdizionale, che ha funzione nomofilattica per quanto di competenza, ha stabilito che la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità contributiva ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata moltiplicando l'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente per ogni anno utile nella misura del 2,44%.

Attualmente l'INPS, con circolare n. 107 del 14 luglio u.s., ha inteso dare ufficialmente attuazione a tale principio solamente per il personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Ebbene, non riteniamo ammissibile una siffatta attuazione che lascia del tutto fuori il personale della Polizia di Stato, che pure espleta medesime funzioni e percepisce lo stesso trattamento economico.

Invero, legare ad un mero formalismo il riconoscimento di una prerogativa in materia previdenziale, che ab origine era stata codificata per tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, quindi comprendendo la Polizia di Stato, appare indubbiamente una **ingiustificata e inaccettabile forma di sperequazione, come tale contrastante con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità (art. 97 Cost.)**.

Inoltre, è di tutta evidenza che tale applicazione della normativa di settore, volta ad escludere ingiustificatamente una parte del personale che espleta lo stesso servizio, è foriera di contenziosi ed impugnative anche per violazione del diritto convenzionale (CEDU), oltreché a presentarsi distorsiva sotto i profili del diritto eurounitario.

Per tali ragioni, che si palesano nella loro profonda giustizia sostanziale come ineludibili, La invitiamo a voler intervenire subito affinché sia rispettata l'equità e l'uguaglianza sostanziale in ambito pensionistico, tra colleghi che appartengono, con tutta evidenza, allo stesso comparto pubblico.

In attesa di un Suo autorevole riscontro Le porgo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -